

BANDO REGIONE VENETO – ACCORDI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO

(DGR.n. 1136 del 22/09/2025 – PR Veneto FESR 2021-2027 Azione 1.3.2 e 1.3.4)

Con il presente Bando la Regione Veneto ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o l'espansione di insediamenti esistenti nel territorio veneto, rafforzando la competitività e l'attrattività del sistema economico regionale.

Attuazione delle Azioni:

1.3.2 Sub A – Attrazione degli investimenti e competitività delle filiere produttive.

1.3.4 – Interventi per la Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia–Rodigino.

Dotazione finanziaria: € 44.000.000,00, così suddivisi:

Linea “Attrazione investimenti” → € 30.000.000,00

Linea “ZLS” → € 14.000.000,00

Soggetti ammissibili	<i>Possono richiedere l'intervento del Fondo:</i> <i>PMI e MidCap (imprese fino a 3.000 dipendenti) singole o in rete di imprese (rete contratto o rete soggetto).</i> <i>Sede operativa in Veneto (per Linea ZLS: nelle aree della ZLS Porto di Venezia-Rodigino).</i> <i>Imprese attive, non in difficoltà, regolari sotto i profili contributivo, antimafia e ambientale.</i> <i>Ammessi i settori ATECO B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, con alcune esclusioni.</i> <i>Escluse le imprese agricole e le attività non conformi al principio DNSH.</i>
Interventi ammissibili	Programmi di “insediamento e sviluppo” comprendenti: • nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese appartenenti alla medesima filiera produttiva; • espansione di insediamenti esistenti; • realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi; • avviamento di un'attività d'impresa da parte di una piccola impresa non quotata iscritta al Registro delle Imprese da non più di 5 anni; • interventi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità (propedeutici alle attività di ricerca e sviluppo); • interventi di innovazione dei processi o dell'organizzazione; • interventi per misure di efficienza energetica relative agli edifici ovvero per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici; • interventi per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento; • interventi per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi; • interventi per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare; • studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, purché connessi agli investimenti per la tutela dell'ambiente di cui ai punti precedenti.
Spese ammissibili	A) Investimenti produttivi nelle aree assistite (art. 14 del GBER) a) acquisto di proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (nel limite del 50% del progetto d'investimento); b) opere murarie, opere di bonifica e di impiantistica (nel limite del 20% del progetto d'investimento); c) acquisto e installazione di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, hardware e arredi; d) acquisto di software e licenze d'uso software; e) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; f) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni (nel limite del 50% del progetto d'investimento).

Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa

Viale Ancona 15 – 30172 Mestre (Venezia) – Tel.: 041.533.18.00 – Fax.: 041.533.18.01

Sito internet: www.consorziovenetogaranzie.it – e-mail: posta@venetogaranzie.net

Registro Imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 02721420277 – R.E.A. 235775 – A.I.A. 999139 – U.I.C. 27885

Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A125425

B) Investimenti produttivi nelle aree NON assistite (art. 17 del GBER)

- a) acquisto di proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (nel limite del 50% del progetto d'investimento);
- b) opere murarie, opere di bonifica e di impiantistica (nel limite del 20% del progetto d'investimento);
- c) acquisto e installazione di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, hardware e arredi;
- d) acquisto di software e licenze d'uso software;
- e) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

C) Servizi di consulenza per le PMI (art. 18 del GBER)

- a) servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite massimo del 5% dei costi complessivi del Programma di insediamento e sviluppo. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa. Rientrano in questa categoria le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie purché direttamente connesse al Programma di insediamento e sviluppo e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

D) Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22 del GBER)

- a) acquisto di proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (nel limite del 50% del progetto d'investimento);
- b) opere murarie, opere di bonifica e di impiantistica (nel limite del 20% del progetto d'investimento);
- c) acquisto e installazione di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, hardware e arredi;
- d) acquisto di software e licenze d'uso software;
- e) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

E) Aiuti alla ricerca e allo sviluppo (art. 25 del GBER)

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto d'investimento;
- b) costi di ammortamento, per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto d'investimento, di strumentazione e attrezzature;
- c) costi di ammortamento, per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto d'investimento, di immobili e terreni;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto d'investimento;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto d'investimento.

F) Aiuti all'innovazione delle PMI (art. 28 del GBER)

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

G) Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29 del GBER)

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto d'investimento;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto d'investimento.

H) Investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 del GBER)

Spese l'efficientamento energetico del ciclo produttivo:

- a) opere edili (es. costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi di efficientamento);
- b) macchinari e impianti (es. costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento).

I) Investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici (art. 38 del GBER)

Spese l'efficientamento energetico del ciclo produttivo:

- a) opere edili (es. costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi di efficientamento);
- b) macchinari e impianti (es. costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento).
- J) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 del GBER)**
- a) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile.
- K) Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi (art. 45 del GBER)**
- a) riparazione dei danni ambientali, compresi i danni alla qualità del suolo, alle acque di superficie, alle falde freatiche o all'ambiente marino;
- b) ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato
- L) Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare (art. 47 del GBER)**
- a) investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:
- i. una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere una determinata quantità di produzione rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7 dell'art. 47 del GBER. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
- ii. la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);
- b) investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;
- c) investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- d) investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
- M) Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia (art. 49 del GBER)**
- a) spese per servizi esterni (es. spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese tecniche per le diagnosi energetiche e attestazione prestazione energetica dell'immobile; spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni ambientali o energetiche; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione dell'efficienza energetica). In tale categoria rientra anche l'eventuale perizia asseverata per il rispetto del DNSH.
- N) Regime de minimis (Reg. (UE) n. 2831/2023)**
- a) acquisto di proprietà di immobili destinati all'esercizio dell'impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (nel limite del 50% del progetto d'investimento);
- b) opere murarie, opere di bonifica e di impiantistica (nel limite del 20% del progetto d'investimento);
- c) acquisto e installazione di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, hardware e arredi;
- d) acquisto di software e licenze d'uso software;

	e) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; f) servizi di consulenza prestati da consulenti esterni nel limite massimo del 5% dei costi complessivi del progetto d'investimento. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa. Rientrano in questa categoria le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie purché direttamente connesse al Programma di insediamento e sviluppo e necessarie per la sua preparazione o realizzazione; g) le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari e le spese di apertura di conti correnti bancari (massimo uno per ciascun Destinatario finale) dedicati con le spese ad essi afferenti compresi i costi relativi alle commissioni sostenute. <i>Sono ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dall'avvio dell'investimento ed entro il termine di 24 mesi.</i>												
Tipologia di agevolazione	Le agevolazioni sono concesse nella forma tecnica mista, costituita da un Finanziamento agevolato a integrabile con una Sovvenzione a fondo perduto. ✓ quota di Sovvenzione a fondo perduto fino ad un max del 30%, determinata in funzione: - della dimensione impresa; - della tipologia di progetti che si intendono realizzare. ✓ quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% del finanziamento agevolato non coperto dalla sovvenzione a fondo perduto; ✓ quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo.												
Caratteristiche intervento	Investimento complessivo ammesso: • Minimo € 2.000.000 – Massimo € 10.000.000. • Ogni impresa aderente (in caso di rete): minimo € 500.000 di spesa. Durata del finanziamento: minimo di 36 mesi, massimo di 84 mesi (compreso preammortamento). <i>Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Fondo. Per data di avvio degli investimenti s'intende, la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Per data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni si intende la data di avvenuto caricamento dell'istanza, completa di tutti gli allegati obbligatori, nel portale di Veneto Innovazione.</i>												
Requisiti	Il programma deve generare nuova occupazione entro 24 mesi dalla concessione: <table> <thead> <tr> <th>Spesa ammissibile</th><th>Nuovi occupati (FTE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 – 2,5 mln €</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2,5 – 4 mln €</td><td>7</td></tr> <tr> <td>4 – 7 mln €</td><td>9</td></tr> <tr> <td>7 – 9 mln €</td><td>11</td></tr> <tr> <td>≥ 9 mln €</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> Occupazione da mantenere per 5 anni dopo la fine del progetto.	Spesa ammissibile	Nuovi occupati (FTE)	2 – 2,5 mln €	5	2,5 – 4 mln €	7	4 – 7 mln €	9	7 – 9 mln €	11	≥ 9 mln €	12
Spesa ammissibile	Nuovi occupati (FTE)												
2 – 2,5 mln €	5												
2,5 – 4 mln €	7												
4 – 7 mln €	9												
7 – 9 mln €	11												
≥ 9 mln €	12												
Regime di	L'agevolazione è concessa, a scelta del Destinatario finale, nel rispetto del: • Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli												

aiuto	aiuti "de minimis" alle imprese che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non superi 300.000,00 euro nell'arco di tre anni; Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 14, 17, 22, 25, 29, 31, 38, 38-bis, 41, 45, 47, 49.
Cumulo	a) Non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo europeo o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. b) Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. c) le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2023/2831 sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 2023/2831); d) Ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati: - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. Non è possibile cumulare le agevolazioni a valere sul presente Avviso con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e della domanda	Le manifestazioni di interesse per la realizzazione di un Programma di insediamento e sviluppo devono essere compilate in conformità al modello riportato in Appendice 1 al bando e inviate tramite PEC all'indirizzo della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Veneto. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate ad avvenuta conclusione favorevole del procedimento di valutazione della manifestazione di interesse a realizzare un Programma di insediamento e sviluppo. La domanda può essere presentata continuativamente, essendo l'agevolazione concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, esclusivamente in modalità informatica avvalendosi dell'apposito applicativo del Gestore "Finanza 3000" per il tramite del soggetto finanziatore convenzionato o di un Confidi /associazione di categoria. Unitamente al modulo domanda, dovrà essere presentata la seguente documentazione: ➤ copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; ➤ informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute; ➤ Programma di insediamento e sviluppo, completo dei "Progetti d'investimento" che lo compongono ➤ Copia delibera concessione da parte del finanziatore prescelto (obbligatoria se la domanda non è presentata dal finanziatore) ➤ Dichiarazione sul rispetto DNSH, sulla localizzazione in rapporto Rete natura 2000 e relativa valutazione di incidenza

	➤ per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione; ➤ per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo e conto economico previsionale; ➤ per le imprese collegate o associate al Soggetto Beneficiario, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero; ➤ situazione contabile aggiornata; ➤ in caso di interventi su immobili di terzi: atto di assenso del proprietario all'intervento e documento comprovante la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione / comodato); ➤ documentazione a supporto del possesso di eventuali criteri attribuzione punteggi.
Valutazione delle domande	L'istruttoria delle manifestazioni di interesse a realizzare un Programma di insediamento e sviluppo è svolta dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ed è diretta a verificare la sussistenza dei presupposti utili a realizzare un Programma di insediamento e sviluppo nonché a rilevare e stimare gli elementi che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 2/2025, dovranno caratterizzare la successiva stipula dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo. Tale iter di valutazione preliminare è effettuata sulla base degli elementi specifici e relativi punteggi indicati all'articolo 17, paragrafo 17.1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di priorità il Soggetto proponente procede alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni entro il termine previsto per l'adozione della graduatoria di priorità del bimestre successivo, a pena di perdita della priorità acquisita e conseguente necessità di presentare una nuova manifestazione di interesse. Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine di priorità derivante dalla graduatoria di cui al precedente paragrafo; fanno eccezione le domande di accesso alle agevolazioni riguardanti interventi in ambiti urbani degradati o in ambiti urbani di rigenerazione sul contenimento del consumo di suolo, le quali hanno titolo preferenziale e perciò priorità massima. L'iter di valutazione delle domande e del Programma di insediamento e sviluppo è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta alla verifica da parte del Gestore della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e la valutazione della pertinenza e congruità delle spese. L'analisi di merito del Programma di insediamento e sviluppo prevede la valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione sulla base dei criteri indicati all'articolo 17, paragrafo 17.2. Non sono ammessi a contributo i Programmi di insediamento e sviluppo che sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 17.2 totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a: ☐ 4 punti riguardo alla somma dei punteggi di "Valutazione del Destinatario Finale"; ☐ 9 punti riguardo alla somma dei punteggi di "Valutazione del Programma di insediamento e sviluppo".
Rendicontazione della spesa	Entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (o diverso termine stabilito dall'Accordo per i progetti di particolare complessità), salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore, deve essere trasmessa al Gestore, per il tramite del Finanziatore e avvalendosi dell'applicativo "Finanza 3000", la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi. Eventuali variazioni sostanziali al Programma di insediamento e sviluppo ammesso dovranno essere autorizzate dal Gestore.